



Comune di Pacentro

Provincia di L'Aquila

OGGETTO

AGGIORNAMENTO PER ADEGUAMENTO
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CON
OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E
RICICLO/RECUPERO R5 AI SENSI DEL D.M. 28
MARZO 2018 N.69

PROGETTO

IL PROPONENTE

MAIA SCAVI s.n.c.

Via Madonna delle Grazie, 56
67030 - Pacentro (AQ)

IL TECNICO

TITOLO ELABORATO

RELAZIONE TECNICA

ID ELABORATO

A

REVISIONE

00

DATA

26-10-2018

MOTIVO REVISIONE

Prima emissione



ECOPOINT Engineering s.r.l.

Via Cavour, 435 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863-509492 - Fax 0863-489749

info@ecopointengineering.it

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Localizzazione del progetto esistente	4
3. Caratteristiche del progetto Autorizzato	7
3.1 Descrizione dell'impianto	7
3.2 Descrizione delle attività di recupero	8
3.3 Potenzialità dell'impianto	10
4. Quadro programmatico di riferimento	12
4.1 Compatibilità rispetto ai criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti	12
5. Adeguamento ai sensi del D.M. 28 marzo 2018, n.69	21
5.1 Modalità di gestione	22
6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	24

1. PREMESSA

La ditta MAIA SCAVI s.n.c., con sede nel comune di Pacentro (AQ) in Loc. Fonte S. Giovanni, opera nel settore estrattivo, movimento terra, produzione e vendita aggregati minerali, inoltre svolge attività di gestione rifiuti non pericolosi. In dettaglio nell'impianto in Località Fonte San Giovanni la Ditta è autorizzata a svolgere l'attività di "Recupero rifiuti da costruzione e demolizione, estrazioni di inerti e produzione di aggregati minerali".

Con il Decreto 28 marzo 2018, n.69, il Ministero dell'Ambiente ha regolamentato la cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d'asfalto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. L'articolo 6 di tale Decreto prevede l'adeguamento degli impianti in essere alla nuova disciplina prescrivendo che "Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso (31 ottobre 2018), presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152".

La Ditta è iscritta al numero RIP/131/AQ/2018 del 12/03/2018 del Registro provinciale di cui all'articolo 216 del D.lgs. 152/2006 e tra le attività è presente l'attività di recupero seguente:

7.6 tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301] per un quantitativo di 10.000 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 215 tonnellate;

Attività di recupero:

7.6.3 c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M, 5 febbraio 1998 [R5] per un quantitativo di 10'000 t/a.

La Ditta intende procedere all'adeguamento secondo le disposizioni del citato D.M. 69/2018.

Tale adeguamento riguarda esclusivamente aspetti gestionali, non apportando alcuna modifica al layout, alla potenzialità, alla tipologia dei CER ed alle operazioni di trattamento dell'impianto autorizzato.

Come stabilito dall'art. 6 del D.M. 69/2018 è previsto un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 e dell'AUA vigente.

L'attività in oggetto è stata esaminata favorevolmente dal CCR-VIA con giudizio n. 2841 del 09/11/2017.

Di seguito si riportano i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività consistenti in:

- AUA rilasciata con DPC024/156 del 07/05/2018 - Provvedimento Unico Conclusivo N.1 del 17/05/2018 prot. n. 3306 del Comune di Pacentro.

2. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESISTENTE

Il sito in oggetto è ubicato in area di cava all'interno della zona agricola del comune di Pacentro (AQ) e si trova ad una quota di circa 510 m s.l.m. Dal punto di vista cartografico l'area è inquadrata come segue:

- IGM serie 25'000: Foglio 369, Sezione II – “Sulmona”;
- CTRN 5'000: Sezione 369161.

Il centroide dell'area oggetto di intervento ha le seguenti coordinate (*Sistema cartografico, datum WGS84 fuso 33N*):

E – 415181.44m N – 4655470.19m
--

Il sito oggetto di intervento è posto nella parte ovest di un'area sempre di proprietà della ditta dove vengono già svolte le seguenti attività:

- messa in riserva di rifiuti da costruzione e demolizione;
- attività di estrazione di inerti e operazioni di ripristino ambientale;
- attività di produzione di aggregati minerali da destinare al settore delle costruzioni.

Dal punto di vista catastale il progetto interessa una porzione della particella indenticata al N.C.T. al foglio n°26, mappale n° 783 e si estende su una superficie di circa 3'965 mq.




Figura 1 - Inquadramento dell'area in progetto su base CTNR 1:5'000



Figura 2 - Inquadramento su mappa catastale (in rosso il perimetro dell'area di impianto in progetto)

Piano regolatore generale

Il Comune di Pacentro ha come strumento regolatore nella pianificazione urbanistica il Programma di Fabbricazione approvato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n°2547 del 17/04/1975.

Per come riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato in data 09/03/2017 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pacentro con protocollo n° 1267, la particella 783 Foglio 26, nella quale risulta interamente ricompresa l'area di intervento, ricade in "Zona Agricola (g)".

3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO AUTORIZZATO

3.1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è costituito dalle seguenti aree:

- Area conferimento rifiuti in ingresso: 60 mq (Area identificata in planimetria con la lettera "B");
- Area di messa in riserva R13 dei rifiuti inerti destinati a trattamento successivo R5: 995 mq (Aree identificate in planimetria con le lettere C, D, E ed F);
- Area destinata al trattamento R5: 630 mq (Area identificata in planimetria con la lettera "G");
- Area deposito temporaneo rifiuti: 70 mq (Area identificata in planimetria con la lettera "H");
- Area stoccaggio Materie Prime Seconde (MPS): 1'300 mq (Area identificata in planimetria con la lettera "I");
- Area di transito e movimentazione: 910 mq.

All'esterno dell'area di impianto sono presenti infrastrutture ed edifici esistenti destinati alla gestione in comune con le altre attività dell'azienda già in essere ed in particolare:

- la pesa con il relativo box ufficio prefabbricato;
- locali ufficio.

Le aree destinate alla lavorazione, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti sono impermeabilizzate con massetto in calcestruzzo (2'655 mq), mentre l'area destinata al deposito della MPS marcata CE è pavimentata con misto cava lavato e rullato al fine di limitare al massimo il consumo di suolo con l'alterazione del naturale assetto idrogeologico locale.

Per l'attività di recupero la ditta utilizza le seguenti attrezzature:

- n.1 impianto di frantumazione e vagliatura;
- n.1 escavatore;
- n° 1 pala gommata.

Sempre per la gestione dell'attività sono previsti i presenti impianti:

- impianto per l'abbattimento della polverosità mediante ugelli nebulizzatori a pioggia;
- impianto di trattamento delle acque di piazzale con relativa rete di raccolta.

3.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO

L'impostazione di impianto prevede una linea di lavorazione, con un gruppo vaglio-frantoio regolabile e deferrizzatore, per la produzione di un frantumato di pezzatura variabile da destinare ai seguenti impieghi:

- rilevati e sottofondi stradali;
- strati drenanti, piani di posa e livellature;
- ripristini ambientali di cave.

I cumuli di stoccaggio delle MPS selezionate ottenute sono posizionati in prossimità dei nastri di uscita del frantoio in attesa di essere sottoposti ai controlli previsti dal sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica in conformità alla norma EN 13242:2013, successivamente sono trasferiti nell'apposita area di accumulo in attesa di essere commercializzati.

Le attività sono svolte per 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno; complessivamente l'impianto lavora per 250 giorni/anno.

Le fasi del ciclo produttivo sono le seguenti:

1. Conferimento rifiuti in ingresso;
2. Stoccaggio dei rifiuti da avviare a recupero (operazione R13);
3. Recupero rifiuti inerti (operazione R5);
4. Gestione delle Materie Prime Secondarie.

1. Conferimento rifiuti

In fase di accettazione dei rifiuti presso l'impianto, fermi restando i controlli amministrativi della documentazione che accompagna il rifiuto che prevedono, è effettuata la pesatura al fine di verificarne il peso (Area identificata in planimetria con la lettera "A"); inoltre è verificato visivamente il carico direttamente sul mezzo di trasporto. Lo scarico è effettuato preliminarmente nell'area destinata al conferimento (Area identificata in planimetria con la lettera "B") per un'ulteriore verifica visiva del carico. Superata la fase di accettazione, il rifiuto viene trasferito nelle aree di messa in riserva, diversamente il carico viene respinto al produttore.

Di seguito si indicano nel dettaglio le varie procedure previste nella fase di accettazione.

<i>Tipo di controllo</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Documentale preventivo</i>	<i>Controllo della regolarità delle autorizzazioni dei trasportatori, l'affidabilità dei produttori e con l'entrata in vigore il 14 gennaio 2010 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 (istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009).</i>

<i>Documentale all'arrivo</i>	<i>Controllo della regolarità del F.I.R. (un operatore verifica che il F.I.R. sia debitamente compilato), e controllo su caratterizzazione analitica con parametri del D.M. 05.02.98, così come modificato dal D.M. 186/06, e caratterizzazione di base fornita dal produttore del rifiuto. Inoltre con l'entrata in vigore il 14 gennaio 2010 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 (istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009)</i>
<i>Visivo</i>	<i>Controllo visivo dei rifiuti effettuato da operatore qualificato e addestrato.</i>
<i>Strumentale</i>	<i>Mediante pesa a ponte all'ingresso dell'impianto</i>
<i>Documento interno</i>	<i>Tenuta regolare del registro di carico e scarico rifiuti annotando i movimenti in ingresso e in uscita secondo le modalità prescritte dalla normativa di settore</i>

2. Stoccaggio dei rifiuti da avviare a recupero (operazione R13)

Lo stoccaggio che si intende effettuare per i rifiuti da avviare a recupero si identifica come messa in riserva R13, intesa come il deposito dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico.

I rifiuti sono stoccati in cumuli nelle aree impermeabilizzate identificate in planimetria con le lettere **C, D, E** ed **F**. I rifiuti non resteranno nell'impianto per oltre un anno dalla presa in carico.

3. Recupero rifiuti inerti (operazione R5)

3.1 Cernita

Nella fase di recupero dei rifiuti in ingresso, qualora ritenuto necessario, si provvede ad effettuare operazione di cernita manuale e selezione sul materiale. Le eventuali frazioni estranee rinvenute vengono stoccate separatamente all'interno di idonei contenitori.

Gli scarti non recuperabili derivanti dalle lavorazioni sono gestiti in deposito temporaneo (area **H**) fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto dalla normativa vigente. Periodicamente tali rifiuti vengono inviati presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati al loro ricevimento.

3.2 Frantumazione e vagliatura

Mediante mezzo semovente il materiale precedentemente selezionato con operazione di cernita, viene caricato all'interno della tramoggia di carico del mulino frantumatore che provvede alla riduzione granulometrica del materiale con pezzatura stabilita preliminarmente tramite regolazione dell'apertura delle mascelle.

L'area destinata alle operazioni di cernita e successiva frantumazione è identificata in planimetria con la lettera **G**. Il materiale proveniente dalla fase viene temporaneamente depositato nell'area di lavorazione

per consentire l'effettuazione dei controlli previsti dal sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica in conformità alla norma EN 13242:2013, al fine di poter apporre la marcatura CE sugli aggregati prodotti

4. Gestione delle Materie Prime Secondarie

Superata la fase di marcatura CE, il materiale viene depositato nell'area I per poter essere poi commercializzato nel settore dell'edilizia o utilizzato per le operazioni di ripristino ambientale all'interno dell'area di cava.

3.3 POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO

L'impianto è dimensionato per la seguente potenzialità:

Per i rifiuti per cui è prevista la Messa in Riserva (R13) e il recupero di altre sostanze inorganiche (R5)

- *Quantitativo totale annuo di rifiuti in ingresso: 41'000 t/anno*
- *Capacità massima istantanea di stoccaggio: 2'345 t*

In particolare le tipologie di rifiuti trattate sono così come individuate dal DM 05-02-1998, con le relative quantità di seguito specificate:

Tipologia	CER	Operazioni Recupero R13		Operazione Recupero R5	
		Capacità max istantanea di stoccaggio [ton]	Potenzialità annua [ton]	Operazione di gestione	Potenzialità annua [ton]
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	1'700	20'000	R5	20'000
7.2	[010410] [010413] [010399] [010408]	215	1'000	R5	1'000
7.6	[170302] [200301]	215	10'000	R5	10'000
7.31-bis	[170504]	215	10'000	R5	10'000
Totali		2'345	41'000		41'000

Caratteristiche della messa in riserva

La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi menzionati in precedenza avviene alle seguenti condizioni:

- La quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva ed avviata ad ulteriore operazione di recupero non eccede il 70% della quantità di rifiuti individuata all'Allegato 4 del regolamento, come limite massimo per le operazioni di recupero effettuate sullo stesso rifiuto.

- La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva non eccede la quantità di rifiuti prodotti in un anno;
- I rifiuti prodotti sono avviati ad operazioni di recupero/smaltimento entro un anno dalla data di produzione;
- I rifiuti messi in riserva sono avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi viene effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 del DM 05/02/1998 s.m.i.

- Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" viene effettuato una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Caratteristiche del deposito temporaneo

Per la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo si applicano i seguenti principi:

- Sono presenti rifiuti appartenenti alla famiglia 19.12.xx ovvero rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (selezione) e in particolare scarti di plastica, legno, ferro, vetro a cui verranno attribuiti i seguenti CER:
 - 19 12 02 metalli ferrosi
 - 19 12 03 metalli non ferrosi
 - 19 12 04 plastica e gomma
 - 19 12 05 vetro
 - 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 - 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- Tali rifiuti sono avviati a recupero o a smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono al massimo 30 mc; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non avrà durata superiore ad un anno.
- Periodicamente sono smaltiti rifiuti provenienti da attività di manutenzione (es. dalla manutenzione dell'impianto di prima pioggia o dalla manutenzione dell'impianto di frantumazione e vagliatura).

4. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il quadro programmatico si fa riferimento a quanto dettagliato nello Studio di Impatto Ambientale presentato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, Giudizio CCR-VIA n. 2841 del 09/11/2017.

Trattandosi di modifica non sostanziale non si applica quanto previsto dal punto 18.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (Legge Regionale 23 gennaio n.05 “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti” Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 31 – 01 - 2018, n. 12), in quanto:

- La modifica dell’autorizzazione esistente non implica ampliamenti superiori al 15% sia in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati;
- La modifica dell’attività di gestione dei rifiuti preesistente non origina una nuova tipologia impiantistica;
- La modifica delle modalità di funzionamento dell’impianto non origina una modifica peggiorativa del quadro emissivo dell’impianto;
- La modifica non comporta l’assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica autorizzata.

Tuttavia di seguito si riporta l’analisi della compatibilità con i criteri localizzativi indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.

4.1 COMPATIBILITÀ RISPETTO AI CRITERI LOCALIZZATIVI DEL PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

Dall’analisi effettuata il sito ricade in prossimità di case sparse ed in un’area a vulnerabilità della falda; tali fattori sono già stati valutati in sede di Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale CCR-VIA che si è espresso in merito con Giudizio n°2841 del 09/11/2017. Per tali motivazioni l’attività in oggetto è in linea con i principi fondamentali del Piano regionale di gestione dei rifiuti attualmente in vigore (Legge Regionale 23 gennaio n.05 “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti” Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 31 – 01 - 2018, n. 12).

L’impianto in oggetto rientra, secondo quanto riportato nella tabella 18.2-1 “Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi” della Relazione di Piano (ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 199

D.Lgs.152/2006)), nel gruppo D - Trattamento e recupero inerti , sottogruppo D10 - Recupero Secchi - recupero inerti.

Fattore	Livello di prescrizione	Note	Compatibilità con l'intervento
USO DEL SUOLO			
Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione (Legge Regionale 12 aprile 1983, n.18 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/23, L.R. 6/2005)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		L'impianto non ricade in tali zone
Aree boscate (D.Lgs. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera g; Legge regionale n.28 del 12/04/1994)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		L'impianto non ricade in tali zone
Aree di pregio agricolo (D.Lgs. N.228/2001; L.R. 36/13)	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		Il sito oggetto di intervento non appartiene ad aree agricole di particolare interesse
Fasce di rispetto da infrastrutture	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		L'impianto non ricade in tali zone
Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate ed aeree	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE		L'impianto non ricade in tali zone
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE			
Distanza dai centri e nuclei abitati	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA		Il tessuto residenziale più vicino al sito produttivo è quello di Pacentro, ubicato rispetto all'impianto in direzione nord-est a circa 600 m

Distanza da funzioni sensibili	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA		In prossimità del sito non sono presenti funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo)
Distanza da case sparse	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE		Le prime case sono presenti a circa 80 m. Tale condizione si ritiene compatibile come già dimostrato nello Studio di Impatto Ambientale presentato per la VIA - Giudizio favorevole n. 2841 del 09/11/2017.
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs. 152/99; D.L. 258/00; PTA-DGR 614/2010)	TUTELA INTEGRALE		In prossimità del sito non sono presenti opere di captazione idropotabile.
Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA-DGR 614/2010)	TUTELA INTEGRALE		Non soggetto
Vulnerabilità della falda (D.Lgs. 152/06 Allegato 7, PTA - Delibera 614 del 9 agosto 2010)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE		Come già riportato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione idrogeologica allegata allo Studio, presentato per la VIA - Giudizio favorevole n. 2841 del 09/11/2017, la permeabilità del terreno risulta alta e sono state previste misure di mitigazione nella fase di stoccaggio dei rifiuti.
Tutela delle coste (L.R. 18/83 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE	Fascia di 10 m	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo	Nella fascia da 10 a 150 m dovrà essere valutato il progetto nel caso	L'impianto non ricade in tali zone

	LIMITANTE	di trattasse di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico	
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'			
Aree esondabili e di pericolosità idraulica			
Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) - AdB Regione Abruzzo	TUTELA INTEGRALE	Aree P3 e P4	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree P1. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto	TUTELA INTEGRALE	Nelle Fasce di tutela integrale di cui all'art. 10 delle NTA	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fasce E3 ed E4se non delocalizzabili. Necessario prevedere Studio di compatibilità e parere dell'Adb all'intervento	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fascia E2 dove è necessaria una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato che verrà valutata	L'impianto non ricade in tali zone

		dall'Adb	
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Fascia E1. E' necessario prevedere adeguato piano di emergenza	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Fasce A e B se non delocalizzabili	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Fascia C. E' necessario prevedere adeguato piano di emergenza.	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno	TUTELA INTEGRALE	Aree PI3 e Fascia di riassetto fluviale 4	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree PI2; necessario lo studio di compatibilità idraulica	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree PI1. Fattibilità di nuove opere purché compatibili con le misure di protezione civile.	L'impianto non ricade in tali zone
Aree a rischio idrogeologico			
Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale abruzzesi e del bacino interregionale del fiume Sangro "fenomeni gravitativi e processi erosivi" (PAI)	TUTELA INTEGRALE	Aree P3, P2 e Ps	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree P1; i nuovi impianti sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per	Penalizzazione a	Aree H4 e H3	L'impianto non

l'assetto idrogeologico del fiume Tronto	magnitudo LIMITANTE	realizzabilità condizionata ad uno studio in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino	ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree H0, H1, H2. i nuovi impianti sono consentiti previo specifico studio geologicotecnico	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree R4 e R3 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree R1 ed R2	L'impianto non ricade in tali zone
Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Trigno	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Aree PF3 e PF2 realizzabilità condizionata al parere vincolante dell'Autorità di bacino	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Aree PF1 sono ammessi tutti gli interventi previa valutazione di compatibilità idrogeologica	L'impianto non ricade in tali zone

Comuni a rischio sismico (OPCM n. 3274 del 20/3/2003, D.G.R. n° 438 del 29/03/2005)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico	Il territorio del Comune di Pacentro è inserito tra le località sismiche di I Categoria con grado di sismicità S=12. Si rileva comunque che non sono previste opere in elevazione che possono compromettere la sicurezza del Sito. Tale fattore è stato già analizzato e risulta compatibile come già dimostrato nello Studio di Impatto Ambientale presentato per la VIA - Giudizio favorevole n. 2841 del 09/11/2017.
Tutela della qualità dell'aria (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria)	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Necessario garantire le condizioni definite dal Piano per le zone di risanamento e mantenimento definite	L'impianto è esistente e si ritiene compatibile come già dimostrato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Valutazione specifica sulla dell'impatto sulla qualità dell'aria, presentato per la VIA - Giudizio favorevole n. 2841 del 09/11/2017.
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE			
Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92; L. R. 21 Giugno 1996, n. 38)	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA		L'impianto non ricade in tali zone
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat (92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001, D.G.R.	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà	L'impianto non ricade in tali zone

n.451 del 24.08.2009)		io effettuare le procedure di cui al DPR 357/97	
TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) Dlgs 42/04 e smi, L.R. 18/83 e s.m.)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera c.; e L.R. 18/83 e s.m.i.)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Altimetria (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera d)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto si trova ad una quota di 760 m s.l.m. quindi non ricade in tali zone
Zone umide (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera i)	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Zone di interesse archeologico (D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera m) e PPR art. 14.	TUTELA INTEGRALE		L'impianto non ricade in tali zone
Distanza da corsi d'acqua (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.)	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs. 42/04 e s.m.i.	Il perimetro dell'area di intervento interessa la porzione di una particella catastale ubicata al di fuori della fascia di rispetto di 150 m per i corsi d'acqua.
Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all' art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico.	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs. 42/04 e s.m.i.	L'impianto non ricade in tali zone
Usi civici (lettera h comma 1	Penalizzazione a	L'impianto potrà essere localizzato,	L'impianto non

art. 142 D.lgs 42/2004)	magnitudo LIMITANTE	previo assenso dell'Autorità Competente	ricade in tali zone
Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	TUTELA INTEGRALE	Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità	L'impianto non ricade in tali zone
	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	Zone D per ambiti costieri e fluviali Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	L'impianto non ricade in tali zone
LIVELLI DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA			
Dotazione di infrastrutture	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'impianto è ubicato in area di cava dove vengono già svolte attività produttive collegate con la cava.
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		L'impianto opera su una tipologia di rifiuti che potrebbe interessare anche zone limitrofe
Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		Una porzione dell'area oggetto di studio è attualmente utilizzata per attività di gestione rifiuti (messa in riserva)
Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 152/06)	FATTORE DI OPPORTUNITA' LOCALIZZATIVA		Non applicabile

5. ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 28 MARZO 2018, N.69

Il D.M. 28 marzo 2018, n.69, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Secondo quanto riportato all'art. 3 del D.M. 69/2018 sopra citato, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

- a) È utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 del D.M. stesso;
- b) Risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) Risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato I.

Gli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso sono i seguenti (parte a) Allegato 1 del D.M. 69/2018):

- Per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- Per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- Per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

L'impianto in oggetto è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, anche tramite il controllo visivo, effettuato da operatore qualificato e addestrato, necessaria a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso; nella parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018 per "controllo visivo" si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17 03 02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

Per quanto riguarda le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso la Ditta eseguirà:

- Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso;
- Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso.

Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso

Il prelievo di campioni sarà effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

- Frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m³ (un lotto ha un volume massimo di 3000 m³);

- Le analisi sono eseguite da un laboratorio certificato;
- I parametri ricercati sono: **Amianto** (limite 1'000 mg/kg) e **Sommatoria IPA** (limite 100 mg/kg).

Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso

Il granulato di conglomerato bituminoso sarà sottoposto anche al Test di Cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 con campionatura definita dalla normativa UNI 10802:

- Frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m³ (un lotto ha un volume massimo di 3000 m³);
- Le analisi sono eseguite da un laboratorio certificato;
- Preparazione del campione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998;
- I parametri e limiti sono quelli riportati nella tabella b.2.2 del decreto n. 69/2018.

Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Specifiche:

- Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;
- Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;
- Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.

5.1 MODALITÀ DI GESTIONE

In aggiunta alle procedure di gestione già previste nell'autorizzazione vigente, si prevede l'adozione della seguente procedura da applicare alla tipologia 7.6 ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n°69.

Le fasi del ciclo produttivo del granulato di conglomerato bituminoso sono le seguenti:

1. Conferimento rifiuti in ingresso;
2. Stoccaggio dei rifiuti da avviare a recupero (operazione R13);
3. Recupero rifiuti inerti (operazione R5);
4. Gestione delle Materie Prime Secondarie.

1. Conferimento rifiuti

In fase di accettazione del conglomerato bituminoso presso l'impianto, fermi restando i controlli amministrativi della documentazione che accompagna il rifiuto, verrà effettuata la pesatura al fine di verificarne il peso (Area identificata in planimetria con la lettera "A"); inoltre sarà verificato visivamente il carico direttamente sul mezzo di trasporto. Lo scarico verrà effettuato preliminarmente nell'area destinata al conferimento (Area identificata in planimetria con la lettera "B") per un'ulteriore verifica visiva del carico. Superata la fase di accettazione, il rifiuto verrà trasferito nelle aree di messa in riserva, diversamente il carico viene respinto al produttore.

2. Stoccaggio dei rifiuti da avviare a recupero (operazione R13)

Lo stoccaggio che si intende effettuare per il conglomerato bituminoso da avviare a recupero si identifica come messa in riserva R13, intesa come il deposito dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico.

Il conglomerato bituminoso verrà stoccato in cumuli nell' area impermeabilizzata identificata in planimetria con la lettera **D** ed ha una superficie di circa 115 mq. La capacità istantanea autorizzata per la tipologia 7.6 è pari a 215 t che corrispondono a circa 134 m³ (**densità conglomerato bituminoso 1,6 t/m³**).

3. Recupero rifiuti inerti (operazione R5)

3.1 Cernita

Nella fase di recupero dei rifiuti in ingresso, qualora ritenuto necessario, si provvederà ad effettuare operazione di cernita manuale e selezione sul materiale. Le eventuali frazioni estranee rinvenute verranno stoccate separatamente all'interno di idonei contenitori.

Gli scarti non recuperabili derivanti dalle lavorazioni saranno gestiti in deposito temporaneo (area **H**) fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto dalla normativa vigente. Periodicamente tali rifiuti verranno inviati presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati al loro ricevimento.

3.2 Frantumazione e vagliatura

Mediante mezzo semovente il materiale precedentemente selezionato con operazione di cernita, verrà caricato all'interno della tramoggia di carico del mulino frantumatore che provvederà alla riduzione granulometrica del materiale con pezzatura stabilita preliminarmente tramite regolazione dell'apertura delle mascelle.

L'area destinata alle operazioni di cernita e successiva frantumazione è identificata in planimetria con la lettera **G**. Il materiale proveniente dalla fase verrà temporaneamente depositato nell'area di lavorazione per consentire l'effettuazione dei controlli previsti dal D.M. 28 marzo 2018 n.69 e sopra descritti, al fine di poter far cessare la qualifica di rifiuto.

L'area G potrà accogliere una volumetria massima di materiale lavorato di circa 1'900 m³, considerando un'altezza del cumulo di 5 m. Si prevede una dimensione del singolo **lotto** pari a circa **1'900 m³**, compatibile con quanto richiesto dal DM n. 69/2018. Una volta formato il lotto di 1'900 m³ si procederà alla caratterizzazione del lotto tramite specifiche analisi per verificare la rispondenza ai parametri prestazionali e ambientali stabiliti dal D.M. 28 marzo 2018 n.69.

4. Gestione delle Materie Prime Secondarie

Il materiale ottenuto dalla fase di recupero R5, in seguito all'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n.69, verrà spostato dall'area G in apposita area identificata in planimetria con la lettera I di 1'300 m² in attesa di poter essere utilizzato.

Nell'area I potranno essere immagazzinati due lotti di materiale certificato da 1'900 m³ ciascuno; tali lotti di MPS potranno provenire dalla lavorazione delle tipologie di rifiuti per cui la ditta è autorizzata a seconda delle esigenze di mercato. Tali lotti conformi saranno identificati con idonea cartellonistica e separati da divisori mobili.

Al termine del processo produttivo di ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso sarà redatta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il produttore attesterà il rispetto dei criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tale dichiarazione sarà redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 del D.M. n.69/2018 e verrà conservata presso l'impianto di produzione.

Il produttore inoltre conserverà per cinque anni presso l'impianto di produzione un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802 e la conservazione, al fine di non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del campione, avverrà nella maniera seguente:

- Il campione verrà depositato in locale protetto dall'umidità e dal calore e conservato in contenitori in vetro protetto dai raggi solari.

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

L'adeguamento previsto dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 è un adeguamento relativo alla procedura di gestione della tipologia di rifiuto 7.6.

Non essendo apportata alcuna modifica alla potenzialità dell'impianto, alla tipologia dei CER ed alle operazioni di trattamento anche gli impatti non subiranno alcuna variazione rispetto a quanto già esaminato ed autorizzato.